



# GRUPPO di PISA

Dibattito aperto sul Diritto  
e la Giustizia Costituzionale

## Proposte di riforma dello Statuto dell'Associazione

### Testo attualmente vigente

#### Art. 3. Sede

1. L'Associazione ha sede presso il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli studi di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, n. 2.
2. L'Associazione, ferma la sua sede legale presso il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli studi di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, n. 2, ha come sede operativa la struttura universitaria di appartenenza del Presidente *pro-tempore* dell'Associazione.

#### Art. 8. Assemblea degli associati.

1. L'Assemblea è formata dagli associati.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica degli iscritti, ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; l'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di luglio. La convocazione s'esegue mediante avviso inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo e l'ordine del giorno.
3. L'associato non può possedere più di una delega. La delega deve farsi per iscritto e comunicata dall'interessato anche al Presidente dell'Associazione almeno due giorni prima dell'Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

### Modifiche proposte

#### Art. 3. Sede

1. L'Associazione ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, n. 2.
2. L'Associazione, ferma la sua sede legale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, n. 2, ha come sede operativa la struttura universitaria di appartenenza del Presidente *pro-tempore* dell'Associazione.

#### Art. 8. Assemblea degli associati.

1. L'Assemblea è formata dagli associati.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica degli iscritti, ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; l'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di luglio. La convocazione s'esegue mediante avviso inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo e l'ordine del giorno.
3. ~~L'associato non può possedere più di una delega. La delega deve farsi per iscritto e comunicata dall'interessato anche al Presidente dell'Associazione almeno due giorni prima dell'Assemblea.~~ Ciascun associato, **inclusi associazioni ed enti**, ha diritto ad un voto. **Per il rinnovo del Consiglio direttivo hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni ed in regola con il pagamento delle quote associative.**

4. Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

5. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. L'Assemblea è competente a deliberare in merito:  
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; - alla nomina del Consiglio Direttivo; - alla nomina del Collegio dei Revisori; - all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti, su proposta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di dieci Soci; - allo scioglimento dell'Associazione; - ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

7. Le deliberazioni assembleari - redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente - sono depositate presso la sede sociale e rimangono a disposizione degli associati.

#### **Art. 9. Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati. I consiglieri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito. Qualora un Consigliere cessi dalla carica, il Consiglio può cooptare il sostituto, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

4. Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

5. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. L'Assemblea è competente a deliberare in merito:  
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; - alla nomina del Consiglio Direttivo; - alla nomina del Collegio dei Revisori; - all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti, su proposta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di dieci Soci; - allo scioglimento dell'Associazione; - ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

7. Le deliberazioni assembleari - redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente - sono depositate presso la sede sociale e rimangono a disposizione degli associati.

#### **Art. 9. Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati **che ricoprono il ruolo universitario di ricercatore, professore associato e professore ordinario.** I consiglieri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito. Qualora un Consigliere cessi **anzitempo** dalla carica, ~~il Consiglio può cooptare il sostituto, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio~~ **si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione. Il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e sarà immediatamente rieleggibile nel caso in cui abbia ricoperto la carica per un tempo inferiore alla metà del triennio di ordinaria durata della stessa. In mancanza di non eletti, il Direttivo proseguirà la sua attività in composizione ridotta, purché risulti composto di almeno quattro membri.**

2. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che può nominare un Vicepresidente, anche a rotazione tra i gli altri componenti del Direttivo; il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di telefax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri d'ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare: provvede alla stesura del progetto del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione.

5. Il Tesoriere è delegato ad espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che può nominare un Vicepresidente, anche a rotazione tra i gli altri componenti del Direttivo; il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di telefax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri d'ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare: provvede alla stesura del progetto del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione.

5. Il Tesoriere è delegato ad espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell'Associazione.